

(N. 470)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CROLLALANZA, PISTOLESE, RASTRELLI,  
MONACO, PIROLO, FRANCO, GIANGREGORIO e MITROTTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 1984

Ricapitalizzazione del Banco di Napoli - istituto di credito  
di diritto pubblico

ONOREVOLI SENATORI. — *L'iter* parlamentare che precedette ed accompagnò l'approvazione in legge dei « conferimenti di capitale al fondo di dotazione di istituti ed enti di diritto pubblico », statuiti con la legge del 10 febbraio 1981, n. 23, pose in evidenza il problema della sottocapitalizzazione, nel sistema bancario nazionale, degli istituti di credito di diritto pubblico e tra questi particolarmente degli ICDP meridionali.

Provvedimenti parziali di ricapitalizzazione, finalizzati, a volte, a determinati interventi contingenti, non avrebbero potuto incidere efficacemente sulle cause strutturali della inadeguatezza patrimoniale e di capitale di taluni istituti, la cui pubblica funzione, nella intermediazione finanziaria come nell'esercizio della raccolta di risparmio e del credito, non poteva nel tempo non risentire delle particolari connotazioni soggettive di enti di diritto pubblico e dell'am-

bito territoriale prevalente di attività, nel quale erano istituzionalmente chiamati ad operare.

Siffatte previsioni hanno trovato nei fatti una puntuale conferma ed il problema della ricapitalizzazione delle istituzioni creditizie meridionali si pone ancora una volta con estrema urgenza.

Nell'ambito degli istituti di credito di diritto pubblico, quelli operanti nel Mezzogiorno, con la sola esclusione del Banco di Sardegna, presentano un grado di patrimonializzazione mediamente inferiore a quello degli istituti di credito di diritto pubblico operanti nel centro nord e tra i banchi meridionali il Banco di Napoli presenta l'indice più basso in senso assoluto, risultando sottocapitalizzato, non solo rispetto alla media degli istituti di credito di diritto pubblico, ma anche rispetto agli altri istituti meridionali.

Da queste considerazioni di ordine tecnico e dalle valutazioni dell'area socio-eco-

nomica in cui il più importante istituto di credito meridionale è chiamato prevalentemente ad operare, scaturisce l'esigenza della ricapitalizzazione e della elevazione dei fondi di dotazione del Banco di Napoli.

Con il presente disegno di legge le modalità tecniche per la ricapitalizzazione, da un lato, sono stabilite in ragione delle effettive esigenze patrimoniali (si reputa in lire 1.000 miliardi l'onere della ricapitalizzazione) e, dall'altro, si prevede una erogazione quinquennale a carico dell'erario ripartita negli esercizi 1984-1988, con incidenza estremamente ridotta della prima rata relativa all'esercizio in corso.

La previsione di ricapitalizzazione in regime quinquennale non dovrebbe costituire remora alla piena efficacia ed immediata agibilità del Banco di Napoli nell'esercizio delle attività dei compiti di istituto se si tiene conto dell'autorizzazione alla emissione di serie speciali di obbligazioni che, opportunamente collocate, garantiscono con effetto immediato i benefici della ricapitalizzazione.

In particolare la natura degli interventi che, per statuto, il Banco di Napoli deve

effettuare nel quadro dello sviluppo delle attività economiche-produttive del Mezzogiorno impone l'esigenza di adeguate disponibilità che possono consentire l'attuazione delle finalità istituzionali e determinare con sempre maggiore efficienza una promozione del settore produttivo.

L'iniziativa pertanto diretta alla ricapitalizzazione, che con il presente disegno di legge viene proposta, tende a questo potenziamento patrimoniale, ed impone all'Istituto medesimo l'impegno, già programmato e che dovrà essere ulteriormente sviluppato, di orientare l'attività creditizia secondo gli obblighi statutari nell'interesse prevalente del Mezzogiorno, a favore soprattutto delle piccole e medie imprese e per consentire maggiori possibilità produttive e maggiore sviluppo dell'occupazione del Mezzogiorno.

Per il raggiungimento delle dette finalità appare necessario procedere ad una adeguata ricapitalizzazione che trova peraltro la sua innegabile esigenza nelle valutazioni tecniche che evidenziano la troppo lunga sotto-capitalizzazione che non ha consentito maggiori interventi a favore dell'economia meridionale.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

È autorizzato l'aumento del capitale di fondazione e di dotazione del Banco di Napoli fino alla concorrenza del seguente importo:

Banco di Napoli: lire 1.000 miliardi.

Il Banco di Napoli destinerà la somma come sopra autorizzata ad aumento del suo capitale di fondazione e dei fondi di dotazione, secondo quanto sarà disposto con decreto del Ministero del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

**Art. 2.**

Il Tesoro dello Stato procederà al pagamento della somma di lire 1.000 miliardi al Banco di Napoli in cinque rate annuali, la prima — relativa all'esercizio 1984 — di lire 24 miliardi e le successive dal 1985 al 1988 di lire 244 miliardi.

Per anticipare i provvedimenti di ricapitalizzazione e per garantire la disponibilità del fondo di dotazione, il Banco di Napoli è autorizzato alla emissione di una serie speciale di obbligazioni quinquennali, emesse alla pari, per importo non superiore alle quote di aumento dei capitali di fondazione e di dotazione.

**Art. 3.**

Le obbligazioni emesse dal Banco di Napoli sono parificate ad ogni effetto alle cartelle del debito pubblico con esenzione da qualsiasi tassa, imposta, tributo presente e futuro sul capitale e sui frutti e sono automaticamente stanziabili.

## Art. 4.

Le spese di emissione delle speciali serie di obbligazioni e gli interessi da corrispondere sui titoli emessi in base alle norme precedenti restano a carico esclusivo del Banco emittente ed il tasso effettivo annuo di rendimento non potrà essere superiore al saggio del *prime rate* calcolato dall'Associazione bancaria italiana ridotto di cinque punti.

## Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per il 1984, mediante riduzione, per l'importo di 24 miliardi, dello stanziamento iscritto nel capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento di cui alla voce « Ministero del tesoro ».

Alla copertura dei restanti 976 miliardi si farà fronte, per ciascuno degli anni finanziari che vanno dal 1985 al 1988, con corrispondente iscrizione in specifici capitoli di spesa degli stati di previsione del Ministero del tesoro, mediante corrispondenti stanziamenti nelle relative leggi finanziarie.